

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2021 è pari Euro 650.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente, nel rispetto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 37/04.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che nel corso dell'anno 2020 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ai 367.936,00 euro, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno.
2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:
 - a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2020, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
 - b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2021, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2021.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata entro il **23 LUGLIO 2021**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d'affari ai fini iva superi l'importo di euro 367.936,00

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2021**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari del contributo risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo massimo erogabile di 12.000,00 euro secondo la seguente tabella:

Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2020, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

F - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001;